



COMUNE DI OLBIA
Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione
Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., dello spettacolo
musicale "Ceghedaccio Party - Summer Show"

Codice ATECO 90.20.09 - Altre attività di arti performative e rappresentazioni artistiche
CPV 79952000-2 - Servizi di organizzazione eventi

Sommario

Art. 1 - Finalità dell'affidamento.....	3
Art. 2 - Oggetto e descrizione del servizio.....	3
Art. 3 - Valore del contratto	3
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e durata del contratto	4
Art. 5 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	4
Art. 6 - Attestazione di regolare esecuzione	4
Art. 7 - Modalità di pagamento.....	4
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 9 - Penale	5
Art. 10 - Risoluzione.....	6
Art. 11 - Recesso.....	6
Art. 12 - Tutela dei dati personali e sensibili	6
Art. 13 - Effetti obbligatori del contratto	7
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	7
Art. 15 - Foro competente.....	7
Art. 16 - Norma di rinvio	7

ART. 1 –FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Il presente procedimento ha per oggetto la realizzazione di uno spettacolo musicale ad accesso gratuito, di ampio respiro, quale quello denominato "Ceghedaccio Party - Summer Show", adatto ad un pubblico di tutte le età, provenienza e gusti, con il precipuo intento di animare una delle serate della stagione turistica olbiese, già caratterizzata da eventi musicali di vario genere e di diverso livello, in un luogo all'aperto e adatto ad ospitare un ampio numero di persone, nei pressi del centro cittadino, facilmente raggiungibile a piedi da tutte le zone della città.

Obiettivo generale di questa Amministrazione Comunale è quello di far crescere l'attrattiva turistica della Città di Olbia, organizzando direttamente o sostenendo con il proprio patrocinio, contributo economico o altri benefici, tutta una serie di iniziative di diversa rilevanza, internazionale, nazionale e locale in grado di coinvolgere ed attirare l'attenzione della popolazione residente e della platea di turisti presenti sul territorio.

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione di uno spettacolo musicale, dei Dj Renato e Carlo Pontoni, con musiche "Ceghedaccio", della durata di circa 120 minuti.

Le musiche proposte nel corso dello spettacolo, sono tratte da oltre ventimila dischi originali in vinile selezionati e mixati per costituire la colonna sonora dello spettacolo proposto a Olbia, dei più grandi successi musicali degli anni '70 '80 '90 di autori come Falco, Culture Club, Duran Duran, Silvester, Chic, A-Ha, Depeche Mode, Madonna, Donna Summer, Michael Jackson, Blondie, Wham, Imagination, Village People, Boney M., Bee Gees, Spandau Ballet, Queen, Rockets, Sister Sledge, Indeep, Martinelli.

Con l'accettazione dei termini e condizioni di cui al presente capitolato e alla restante documentazione concernente l'affidamento in argomento, allegati al documento di stipula generato automaticamente dal sistema Consip, l'operatore economico si obbliga a garantire la realizzazione dello spettacolo in argomento, conformemente a quanto previsto nel progetto e relativo preventivo, trasmesso all'Ente con nota prot. n. 87102 del 27.6.2025.

All'affidatario verrà corrisposto per le prestazioni rese, un compenso onnicomprensivo del cachet dei due musicisti coinvolti nello spettacolo, dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e di agibilità Enpals, delle relative spese di trasporto, transfer, vitto e alloggio.

A carico dell'Ente, oltre al suddetto corrispettivo, anche i relativi oneri S.I.A.E. che saranno quantificati dall'ufficio S.I.A.E. di Olbia.

Con la deliberazione n. 282 del 25.6.2025 l'Ente ha altresì individuato, l'arena eventi ubicata presso il Parco dei Giardinetti, di fronte al Museo archeologico OABIA, della manifestazione "ALBEER – Olbia Beer Festival 2025", per lo svolgimento dello spettacolo, in ragione della proposta di collaborazione formalizzata dal legale rappresentante dell'Associazione Culturale e di Promozione Sociale Sardinia4All, con nota Prot. n. 81984 del 17.6.2025, che consentirà l'utilizzo del palco, dei service audio luci e proprio personale, per l'esibizione.

Resta a carico dell'affidatario, il compito di verificare prima della data prevista per l'evento la consistenza dei service tecnici e strumentali presenti presso l'area spettacoli individuata dall'Ente, coordinandosi direttamente con il referente sul posto sig. Antonio Marras, presidente della "Sardinia4All – Associazione Culturale e di Promozione Sociale", organizzatrice della manifestazione "ALBEER – Olbia Beer Festival 2025", prima, durante e al termine dello spettacolo, al fine di garantire che le predette apparecchiature presenti sul posto, risultino adeguate alle prestazioni artistiche previste e dunque funzionali al corretto svolgimento dello spettacolo.

Nessuna responsabilità potrà essere dunque addebitata all'Ente, in caso di eventuali mancanze e/o difformità dell'apparecchiature tecniche e strumentali allestite il giorno dello spettacolo, derivanti da un mancato coordinamento fra l'operatore e il suddetto referente; l'operatore economico affidatario dovrà comunque garantire il regolare svolgimento dello spettacolo oggetto dell'affidamento.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è determinato in € 3.500,00 esclusa IVA, come da preventivo allegato alla nota già visionata e approvata dall'Ente, che si chiede di confermare, fatte salve ed accettate le condizioni indicate nel presente capitolato speciale.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, non è necessario redigere il DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di due prestazioni artistiche quindi di natura prettamente intellettuale.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DURATA DEL CONTRATTO

La prestazione artistica di cui al precedente art. 2 si realizzerà presso il sito su individuato dall'amministrazione comunale.

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione
Per la prestazione artistica, l'operatore economico dovrà garantire la presenza dei Dj, sul palco allestito con la dotazione tecnica messa a disposizione per l'evento, nel primo pomeriggio della serata di inizio dello spettacolo, indicativamente intorno alle 19:00, per concordare con il referente responsabile dell'area evento, le modalità di esecuzione delle prove prima dell'esibizione pubblica.

Il servizio osserverà indicativamente il seguente programma:

- 19:00 circa, prove tecniche;
- 22:00 circa, inizio spettacolo Dj Set Renato Pontoni;
- 00:00 circa, termine spettacolo.

Il contratto avrà una durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula.

ART. 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per il presente affidamento, la stazione appaltante potrà procedere all'immediata stipula del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., escludendosi l'applicazione dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale di cui previsti dall'art. 18 co. 3 e 4, dello stesso codice e/o all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 6 dell'art. 50, del codice, fatto salvo il diritto dell'affidatario, in caso di mancata stipula, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio in argomento è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto degli accordi contrattualmente assunti fra le parti.

Entro 20 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;
- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per la prestazione eseguita, con le modalità di cui al successivo art. 7.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà fatturato dall'operatore economico affidatario, previo accertamento da parte dell'Ente, della conformità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nella presente procedura e soltanto a seguito del ricevimento e accettazione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 6.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa successivamente agli adempimenti descritti nel precedente art. 6 e dovrà contenere i seguenti dati:

- titolo dello spettacolo;
- numero e data della Determinazione del Dirigente di Settore che verrà comunicata al momento dell'affidamento ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il CIG che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione

- il codice univoco ufficio: WY9DLH;
- la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972" o i riferimenti normativi che giustificano l'eventuale esenzione.

Il pagamento verrà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale, intestato all'operatore economico affidatario e da questi dedicato all'affidamento in argomento, come comunicato all'Ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La fattura verrà versata per intero, ove non dovessero essere state comminate ai danni dell'affidatario le penali di cui al successivo art. 10.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A questo proposito, l'operatore economico affidatario deve comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, non si provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

ART. 9 - PENALE

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall'affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penalità ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici:

- una penale dell'1 % dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per il ritardo di 30 minuti dell'inizio degli spettacoli;
- una penale aggiuntiva dello 0,5 %, rispetto a quella di cui alla precedente lett. a), per ogni dieci minuti di ritardo ulteriore.

L'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1382 del c.c., all'applicazione delle seguenti penalità:

- una penale dello 0,5 %, dell'ammontare netto contrattuale, in caso di eventuali richieste da parte degli artisti non precedentemente concordate con l'Ente;
- una penale pari al 5% dell'ammontare netto contrattuale, per l'esecuzione di uno spettacolo ridotto in termini di numero degli artisti coinvolti o di durata della prestazione.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno; nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi detto limite, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull'importo altrimenti dovuto per le prestazioni eseguite.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il Comune di Olbia non stipulerà il contratto e/o lo risolverà di diritto, anche durante il periodo di efficacia, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'operatore economico affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma uno, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli art.li da 94 a 98 del D. L.gs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'affidatario, oltre alla risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione procederà:

- all'immediata comunicazione all'ANAC dei motivi della risoluzione del contratto;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento, indette dalla stazione appaltante, per un periodo di due mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, dal precedente art. 9.

Sono da ritenersi in tal senso infrazioni di particolare gravità:

- l'esecuzione di uno spettacolo diverso da quello commissionato dall'Ente;
- la mancata esecuzione dello spettacolo nella data concordata con l'Ente;
- la mancanza dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC all'operatore economico affidatario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno, comunque, subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 11 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite PEC.

L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto, anche in presenza di persistenti situazioni di necessità e urgenza, il cui protrarsi nel tempo sino alla data prevista per lo svolgimento dello spettacolo, non era preventivamente al momento dell'avvio della presente procedura; rientra senz'altro nella predetta circostanza il sopraggiungere di un nuovo stato di emergenza sanitaria simile a quello vissuto nel periodo Covid – 19.

In caso di recesso l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente conseguenti alla presente procedura.

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'affidataria dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante della Cooperativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it, sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione
L'ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

ART. 13 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato sarà immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto delle prestazioni artistiche principali non è ammesso.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dal contratto è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del Codice civile.

Il RUP

Dott. Marco Eugenio Ronchi

Documento firmato digitalmente